

## **ALLEGATO 1**

Disposizioni regionali applicative dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna vitivinicola 2024/2025.

<b>1. DEFINIZIONI</b>	<b>2</b>
<b>2. DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>2</b>
<b>3. AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>4. BENEFICIARIO DELL'INTERVENTO SETTORIALE</b>	<b>3</b>
<b>5. ATTIVITÀ AMMESSE</b>	<b>5</b>
<b>6. ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE</b>	<b>6</b>
<b>7. PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ</b>	<b>7</b>
<b>8. SUPERFICIE MINIMA OGGETTO DI INTERVENTO</b>	<b>7</b>
<b>9. CONTRIBUTO</b>	<b>8</b>
<b>10. REIMPIANTO PER MOTIVI FITOSANITARI</b>	<b>9</b>
<b>11. VIGNETI EROICI E STORICI</b>	<b>10</b>
<b>12. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ</b>	<b>11</b>
<b>13. PUNTEGGI</b>	<b>11</b>
<b>14. CONDIZIONALITÀ</b>	<b>15</b>
<b>15. PENALITÀ</b>	<b>15</b>
<b>16. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>17</b>
<b>TABELLE AZIONI AMMESSE E CODIFICA CORRISPONDENTE</b>	<b>18</b>

## 1. DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni si definisce:

**decreto ministeriale:** decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 16 dicembre 2022 n. 0646643 e ss. mm. ii.;

**PSP:** Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comunitaria (PAC) di cui al regolamento (UE) 2021/2115;

**superficie vitata ammissibile a finanziamento:** superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari [articolo 42 del regolamento (UE) 2022/126];

**vigneto eroico:** vigneto definito all'articolo 2 comma 1 e articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 6899;

**vigneto storico:** vigneto definito all'articolo 2 comma 2 e articolo 3 comma 1 e 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 6899;

**viticoltura eroica:** impianti vitati ubicati su superficie con almeno una delle seguenti caratteristiche: pendenza del terreno superiore al 30% o con altitudine superiore a 500 metri s. l. m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano o sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;

**Azione:** singolo intervento agronomico (estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle etc.) necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di aiuto, come elencati nell'allegato II al decreto ministeriale;

**Attività:** riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, miglioramento delle tecniche di gestione, reimpianto per motivi fitosanitari;

**Operazione:** azioni o l'insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di aiuto.

## 2. DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti disposizioni definiscono le modalità e le condizioni per l'applicazione dell'intervento nel settore vitivinicolo della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per la campagna vitivinicola 2024/2025, a norma dell'articolo 58 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica l'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 16 dicembre 2022 n. 0646643 (decreto ministeriale n. 646643/2022), come modificato dal decreto n. 75113/2024.

La sintesi dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è riportata nella scheda riassuntiva di cui all'allegato 2 delle presenti disposizioni, redatte in

conformità a quanto previsto dal citato decreto ministeriale del 16 dicembre 2022 n. 0646643 all'articolo 2, comma 3.

L'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l'obiettivo di incrementare la competitività dei produttori di uva, di favorire la riqualificazione ed il rinnovamento dei vigneti e di incentivare la meccanizzazione al fine di ridurre i costi di produzione.

### **3. AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti si applica ai vigneti con varietà di uve da vino presenti sul territorio di Regione Lombardia, ricompreso nelle zone di produzione definite da un disciplinare di produzione di una Denominazione di Origine Protetta (DOP) e di una Indicazione Geografica Protetta (IGP) della Lombardia.

Sono pertanto ammessi a finanziamento solo impianti di vigneti che producono uva da vino con caratteristiche idonee alla produzione di vini a DOP o a IGP, al fine di privilegiare una produzione che ha un legame con il territorio.

Non è ammesso l'impianto di vigneti destinati alla produzione di vini da tavola.

L'intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti deve essere attuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale viticolo e delle disposizioni regionali relative alla gestione e controllo del potenziale viticolo regionale.

### **4. BENEFICIARIO DELL'INTERVENTO SETTORIALE**

Possono beneficiare dell'aiuto:

#### **A. impresa individuale:**

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- in possesso del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

#### **B. società agricola:**

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

#### **C. società cooperativa:**

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci;

- in possesso del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

#### **D. impresa associata:**

Le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale "Imprese agricole" o sezione "coltivatori diretti" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni.

I richiedenti devono essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, salvo il caso di esonero.

**Alla data di presentazione della domanda di aiuto** il richiedente deve:

- avere costituito e aggiornato un fascicolo aziendale (asset aziendale) presso il Sistema informativo agricolo della Lombardia (SISCO);
- essere conduttore di superfici vitate (varietà di uve da vino), regolarmente iscritte allo schedario viticolo, oppure detenere autorizzazioni al reimpianto o provenienti da conversione di ex-diritti di impianto, convertiti in autorizzazioni valide entro il 31 dicembre 2022, e superfici idonee all'impianto secondo quanto previsto dall'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- avere in conduzione una superficie pari alla superficie oggetto di intervento previsto nella domanda di aiuto, come risultante dal Fascicolo aziendale;
- essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- non risultare escluso dall'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale n. 1411/2017 e all'articolo 11 del decreto ministeriale n. 0646643/2022, e non avere provvedimenti di esclusione, disposti ai sensi dell'articolo 69 della legge 238/2016;

Per realizzare le operazioni di reimpianto vigneti **non possono essere utilizzate:**

1. le **autorizzazioni di nuovo impianto**, concesse ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) 1308/2013;
2. le **autorizzazioni, derivanti dalla conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori**, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016) 7158486 del 23/12/2016, punto 9.

I vigneti oggetto della richiesta di aiuto devono essere regolarmente iscritti nello schedario regionale delle superfici vitate, presente sul Sistema informativo agricolo della Lombardia (SISCO).

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dalle presenti disposizioni sono responsabili della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

Il conduttore, che non sia proprietario della superficie vitata per la quale presenta domanda di aiuto, all'istanza dovrà allegare all'istanza una dichiarazione, sottoscritta dal proprietario, di consenso alla realizzazione degli interventi e di mantenimento degli impegni previsti dall'intervento settoriale Investimenti.

Il richiedente può presentare al massimo tre tipologie di domanda di aiuto per la stessa campagna vitivinicola, anche contemporaneamente a condizione che uno stesso vigneto non sia presente in più domande:

- domanda di aiuto per interventi di ristrutturazione e riconversione vigneti, che possono comprendere anche vigneti reimpiantati con caratteristiche afferenti alla viticoltura eroica (come definita al punto 1 "Definizioni" delle presenti disposizioni);
- domanda di aiuto per interventi sui vigneti eroici e storici, iscritti nell'elenco regionale, ai sensi della delibera di Giunta 15 dicembre 2022 n. XI/7528;
- domanda di aiuto per interventi sui vigneti oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di un provvedimento emanato dal Servizio Fitosanitario regionale.

Gli aiuti sono erogati dall'Organismo Pagatore direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

## 5. ATTIVITÀ AMMESSE

Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

**A. riconversione varietale** che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite di maggior pregio enologico oppure di maggior valore commerciale.

Le attività sono:

**A.1** estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda;

**A.2** reimpianto con autorizzazione;

**A.4** impianto anticipato di un vigneto nell'ambito della stessa azienda;

**B. ristrutturazione** che consiste nella diversa collocazione di un vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche oppure nell'impianto del vigneto sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite (con modifiche alla forma di allevamento o al sesto d'impianto).

Le attività sono:

- B.1** estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda;
- B.2** reimpianto con autorizzazione;
- B.4** impianto anticipato di un vigneto nell'ambito della stessa azienda;

Nella tabella 1, riportata al termine delle presenti disposizioni, sono riportate le tipologie di attività ammesse e la relativa codifica.

Per le operazioni di ristrutturazione e riconversione si deve prevedere:

- a) l'utilizzo di varietà di vite per uva da vino, riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Lombardia, in conformità all'accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002. Solo per la zona di Produzione IGT Alpi Retiche è possibile utilizzare le varietà in osservazione, in quanto è il solo disciplinare di produzione a prevederne l'uso;
- b) l'utilizzo di materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite, ai sensi del D.lgs. 16/2021 "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- c) il rispetto delle indicazioni tecniche contenute nei disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP della Lombardia o di situazioni tradizionali avallate dal Consorzio di tutela.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l'intervento in questione devono essere razionali e, se possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale, compatibilmente con le caratteristiche ambientali della zona di produzione, ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Le attività A4 e B4, impianto anticipato di un vigneto nell'ambito di una stessa azienda, ovvero l'impianto di una superficie vitata con l'impegno a estirpare un vigneto in conduzione (esistente) e di pari superficie entro la fine del quarto anno dalla data dell'impianto delle nuove viti, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1308/2013, sono permesse qualora il richiedente non possieda altre autorizzazioni al reimpianto valide oppure ne possieda in quantità insufficiente per impiantare viti su tutta la superficie richiesta.

## **6. ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE**

Ai sensi dell'allegato 2 parte II del regolamento delegato (UE) 2022/126, **non sono ammissibili** i tipi di spesa di seguito elencati:

- normale gestione del vigneto, finalizzata al suo ordinario mantenimento. La sostituzione parziale o totale di strutture di sostegno non finalizzata a cambiamenti di tecniche di gestione è da intendersi manutenzione ordinaria;
- protezioni contro danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine;
- costruzione di frangivento e muri di protezione;
- costruzione di strade carrozzabili ed elevatori;

- acquisto di trattori o altri mezzi di trasporto;
- estirpazione di vigneti infetti e perdita di reddito a seguito dell'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie.

Non costituiscono attività riconducibili all'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e comportano la non ammissibilità di tutta l'operazione le seguenti attività:

- a) **rinnovo normale dei vigneti** giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, ai sensi dell'articolo 58 paragrafo 1 lettera a) punto iv) del regolamento (UE) 2021/2115. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino, secondo la stessa forma di allevamento o sesto d'impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita produttiva naturale;
- b) operazioni realizzate, in parte o totalmente su **superfici vitate abbandonate**, così come definite all'articolo 2, paragrafo 1 lettera d) del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzate su una superficie vitata non regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole;
- c) agli impianti viticoli che negli ultimi cinque anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi;
- d) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 4000 ceppi/ettaro; le deroghe al limite sopra fissato possono essere accolte nei casi previsti dai disciplinari di produzione delle DOP e IGP o da situazioni tradizionali avallate dal Consorzio di tutela;
- e) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 2000 ceppi/ettaro per gli impianti allevati a pergola;
- f) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per vini da tavola;
- g) interventi riconducibili alla normale gestione del vigneto, ovvero a tutte le attività tecniche necessarie per l'ordinaria manutenzione del vigneto e che non rappresentino un cambiamento strutturale.

## 7. PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, è pari a tre anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto utilizzata.

## 8. SUPERFICIE MINIMA OGGETTO DI INTERVENTO

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione vigneti ammessa a beneficiare dell'aiuto è stabilita:

- in **0,50 ettari** per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) in *forma singola*;

- in **0,30 ettari** qualora i medesimi richiedenti, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore o uguale a tre ettari.
- in **0,10 ettari** nei seguenti casi:
  - vigneti reimpiantati con caratteristiche afferenti alla viticoltura eroica (come definita al punto 1 "Definizioni" delle presenti disposizioni);
  - vigneti eroici e storici, iscritti nell'elenco regionale di cui alla delibera di Giunta del 15 dicembre 2022 n. XI/7528, previsti nella specifica domanda di aiuto;
  - vigneti reimpiantati per motivi fitosanitari, previsti nella specifica domanda di aiuto;

## 9. CONTRIBUTO

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle seguenti forme:

- a) **compensazione ai produttori per le perdite di reddito**, conseguenti all'esecuzione dell'operazione, può ammontare fino ad un massimo di **3.000 euro/ettaro**, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del MIPAAF 8 marzo 2010 n. 2862, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010 e successive modificazioni. Per campagna vitivinicola 2024/2025 la compensazione ai produttori per la perdita di reddito è pari a 3.000 euro/ettaro;
- b) **contributo** ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato nel limite del 50% della spesa determinata sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale, basati sull'unità di misura delle superfici vitate effettivamente misurate, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2022/126. Nell'allegato 3 è riportata la tabella standard dei costi unitari.

La "Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027, in corso di certificazione, è pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale al seguente indirizzo:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>

La compensazione per le perdite di reddito è concessa solo per le azioni A1 e B1 estirpazione e reimpianto. Essa è erogata per una sola annualità.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora l'intervento sia realizzato utilizzando autorizzazioni al reimpianto non provenienti da operazioni di ristrutturazione e riconversione oppure sia realizzato con l'impegno ad estirpare un vigneto.

È previsto un contributo alla **viticoltura eroica** sulla base dei costi unitari riportati nelle Tabelle standard dei costi unitari, di cui all'allegato 3.

Si definisce "**viticoltura eroica**" quella afferente agli impianti ubicati su superficie con almeno una delle caratteristiche riportate di seguito:

- pendenza del terreno superiore al 30%;



- con altitudine superiore a 500 metri s. l. m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
- sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni.

localizzati nella zona di produzione dei vini DOP e IGP della provincia di Bergamo, della provincia di Brescia, della provincia di Pavia, della provincia di Sondrio e nella zona IGT Terre Lariane.

Il sostegno comunitario previsto dall'intervento non è cumulabile con altri aiuti (comunitari, nazionali e regionali) riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni.

Sono ammissibili al contributo i costi dell'impianto del vigneto ammesso di superficie pari o superiore a quella estirpata (se ad esempio si aggiungono impianti da autorizzazioni al reimpianto già rilasciate), che rispettano le caratteristiche, le forme di allevamento e le densità di impianto indicate nella "Nota metodologica" e nelle "Tabelle standard dei costi unitari".

Non sono ammessi impianti di vigneto con l'utilizzo di strutture di sostegno usate.

In merito ai vigneti storici, ai fini della quantificazione del contributo si deve fare riferimento alle tipologie di intervento e di vigneto riportate nelle Tabelle standard dei costi unitari.

Le spese eleggibili a finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e comunque non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi (data di presentazione della domanda di saldo).

Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venire presentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata, definita in conformità all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/126, delimitata da perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra filari.

Le azioni ammissibili e non ammissibili sono riportate nell'allegato 2 del presente atto.

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso, previa presentazione di una garanzia fideiussoria pari al 110% del valore dell'anticipo. Il restante 20% verrà liquidato, a conclusione dei lavori, a seguito di presentazione di domanda di pagamento a saldo e dopo l'effettuazione del collaudo.

Come stabilito dall'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2022/126, non è concesso alcun sostegno ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

## **10. REIMPIANTO PER MOTIVI FITOSANITARI**

Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) - punto iii) del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2022/126, è ammesso l'intervento di reimpianto per motivi fitosanitari, a cui i produttori accedono solo a

seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio fitosanitario regionale per una superficie minima di 0,1 ettari.

Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del **5%** dei fondi assegnati annualmente alla Regione Lombardia per l'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati prioritariamente al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione per le perdite di reddito, a seguito di obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie, non costituiscono una spesa ammissibile, ai sensi dell'allegato II, parte II, del regolamento delegato (UE) 2022/126.

Il reimpianto è effettuato con varietà di uve da vino riconosciute idonee alla coltivazione e classificate da Regione Lombardia, in conformità all'accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002 e deve avvenire entro 3 anni dalla data di emanazione del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio fitosanitario regionale.

La domanda di aiuto per il reimpianto per motivi fitosanitari segue le procedure indicate nel presente atto e per quanto non espressamente riportato valgono le disposizioni dell'articolo 10 del decreto ministeriale 646643/2022.

## **11. VIGNETI EROICI E STORICI**

I vigneti eroici e/o storici, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899, iscritti nell'elenco regionale di cui alla delibera di Giunta del 15 dicembre 2022 n. XI/7528 possono essere oggetto di finanziamento per azioni di ristrutturazione e riconversione vigneti secondo le tipologie riportate in tabella 2 e 3.

Per il finanziamento di tali attività è riservata una quota del 20% dei fondi assegnati annualmente alla Regione Lombardia per l'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Qualora non impegnati, tali fondi sono destinati a finanziare le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

I beneficiari dell'aiuto, i cui vigneti sono definiti come storici e/o eroici, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico e/o storico, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 646649/2022.

Il richiedente si impegna a garantire la permanenza dell'iscrizione del vigneto, oggetto di aiuto, nell'elenco dei vigneti eroici e/o dei vigneti storici.

In caso di "vigneti eroici" il reimpianto può avvenire sulla stessa superficie che ha dato origine all'iscrizione nel sopracitato elenco regionale oppure in altra superficie. In ogni caso il vigneto dopo l'impianto deve possedere i requisiti previsti per l'iscrizione nel citato elenco regionale dei vigneti eroici. Pertanto, entro il 30 di

settembre dell'anno successivo al pagamento del saldo il beneficiario deve presentare domanda di iscrizione (adeguamento a titolo non oneroso quindi senza pagamento del bollo) nell'elenco regionale dei vigneti eroici, pena, esclusivamente in caso di esaurimento del budget dedicato all'intera misura, la restituzione del sostegno percepito.

In caso di "vigneti storici" il reimpianto deve avvenire nella stessa superficie di estirpazione per cui il vigneto è stato iscritto nel sopracitato elenco regionale dei vigneti storici. In ogni caso il vigneto dopo l'impianto deve possedere i requisiti previsti per l'iscrizione nel citato elenco regionale dei vigneti storici. Pertanto, entro il 30 di settembre dell'anno successivo al pagamento del saldo il beneficiario deve presentare domanda di iscrizione (adeguamento a titolo non oneroso, quindi senza pagamento del bollo) nell'elenco regionale dei vigneti eroici, pena, esclusivamente in caso di esaurimento del budget dedicato all'intera misura, la restituzione del sostegno percepito.

Per quanto non espressamente riportato nel presente punto, valgono le disposizioni del presente atto.

## **12. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**

La domanda di aiuto deve contenere, pena la non ricevibilità della stessa, i dati identificativi del richiedente ed i seguenti elementi:

- a. una descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b. le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario (cronoprogramma delle attività) e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Il cronoprogramma delle attività, di cui al precedente punto b, deve essere allegato alla domanda di aiuto, pena l'inammissibilità della stessa ed è commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Il cronoprogramma delle attività è vincolante sul piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento.

Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento di saldo secondo lo scadenziario previsto nella domanda di aiuto, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, richieste e riconosciute dagli uffici istruttori competenti.

Le domande ammissibili per ciascun bando, ma non finanziate per mancanza di risorse economiche, decadono.

## **13. PUNTEGGI**

Alle domande di aiuto presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

### **1. Criteri riferiti a "Tipologia richiedente":**

#### **1.a Titolare o rappresentante legale con un'età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda.**

Per **giovane agricoltore** si intende il produttore che al momento della presentazione della domanda:

- ha un'età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti;
- s'insedia, o si è insediato, per la prima volta in qualità titolare/rappresentante legale, non più di 24 mesi prima della data di presentazione della domanda di aiuto, secondo una delle seguenti modalità:
  - a. **impresa agricola individuale:** in qualità di titolare;
  - b. **società agricola:** legale rappresentante di società agricola. In tal caso la metà dell'intero capitale deve essere detenuto da soci con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti e la metà dei soci deve avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti. Inoltre, il giovane legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento del giovane fa fede la data dell'atto della società con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante;
  - c. **società cooperativa:** legale rappresentante di una cooperativa agricola avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola. In tal caso la metà dei soci e del Consiglio di amministrazione deve avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti. Inoltre, il giovane amministratore e/o legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società ed aver sottoscritto una quota del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento fa fede la data dell'atto della cooperativa con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante.

Quale **data di primo insediamento** in un'impresa/società agricola si considera la data più remota tra le seguenti:

- **in caso di azienda soggetta al regime ordinario IVA:**
  - a) prima movimentazione della partita IVA nel settore agricolo, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi all'attività di impresa;
  - b) prima registrazione sui libri contabili della movimentazione di beni o servizi relativi alla conduzione dell'azienda agricola;
- **in caso di azienda che gode del regime di esonero**, stabilito dal comma 6 dell'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e successive modifiche ed integrazioni:
  - a) prima fattura ricevuta per acquisto di beni o di servizi relativi all'attività di impresa, sempre che il fornitore non sia anch'esso in regime di esonero;
  - b) prima autofattura emessa da un soggetto acquirente (alternativa alle fatture emesse dal soggetto imprenditore non esonerato);
  - c) disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di affitto o di comodato d'uso (regolarmente registrati), qualora gli stessi siano effettivamente condotti dall'azienda del giovane che si insedia;

d) disponibilità dei terreni tale da determinare una produzione agricola generatrice di reddito;

➤ ha sufficiente **capacità e competenza professionale**, ovvero possiede uno dei seguenti requisiti:

- titolo di studio universitario a indirizzo agricolo, forestale, alimentare, ambientale, veterinario, o in scienze naturali;
- titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
- titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, attestata dal versamento dei contributi agricoli dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS).

I titoli di studio e l'esperienza lavorativa di cui al presente punto, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

### **1.b Imprenditori agricoli professionali (iscrizione IAP):**

- **nel caso di azienda individuale** l'azienda si identifica con la persona fisica e il punteggio è assegnato quando il conduttore è in possesso della qualifica di IAP;
- **nel caso di società** di persone, cooperative (ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, anche a scopo consortile) e di capitale, il punteggio è assegnato nel caso in cui la società abbia ottenuto la qualifica di IAP;

Ai fini dell'ottenimento del punteggio, la domanda potrà essere firmata da qualsiasi socio o amministratore anche non in possesso della qualifica di IAP.

## **2. Criteri riferiti a "Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate":**

**2.a** Aziende condotte secondo i canoni dell'agricoltura biologica (ai sensi del regolamento (UE) 2018/848) che:

- sono iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici al momento della presentazione della domanda di aiuto per l'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- oppure hanno presentato domanda di iscrizione al sopracitato elenco e ricevuto il documento giustificativo rilasciato dall'organismo di controllo incaricato;

Il punteggio viene attribuito solo se tutta la superficie viticola aziendale è condotta secondo i canoni dell'agricoltura biologica senza possibilità di deroga per le aziende in regime di produzione parallela ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/848.

**2.b** Impresa con propria produzione viticola a DOP per almeno il 60% della produzione propria totale realizzata nell'ultima campagna precedente a quella della presentazione della domanda di aiuto. La produzione viticola

propria a DOP e la produzione viticola propria totale sono verificate con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente.

In sede di istruttoria per il calcolo della produzione viticola propria a DOP si deve fare riferimento alle uve prodotte al netto di acquisizioni.

### 3. Criteri riferiti a “Particolari situazioni aziendali”:

**3.a** Azienda con vigneti situati in aree svantaggiate di montagna. L'assegnazione del punteggio è possibile quando almeno il 50% della superficie vitata richiesta ricade nei comuni elencati nell'allegato A del Bando SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna” del PSN della PAC 2023/2027;

**3.b** Aziende con vigneti situati in aree di tutela ambientale (aree a parco riconosciute dalla Regione Lombardia). L'assegnazione del punteggio è possibile quando almeno il 50% della superficie vitata richiesta è situato in aree di tutela ambientale;

La definizione dei punteggi è riportata nella tabella seguente:

	<b>Criteri riferiti a:</b>			<b>Punteggio</b>
<b>1</b>	<b>Tipologia Richiedente</b>	<b>1.a</b>	Titolare o rappresentante legale con un'età compresa tra 18 e 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda	<b>10</b>
		<b>1.b</b>	Imprenditore agricolo professionale (IAP)	<b>10</b>
<b>2</b>	<b>Produzioni specifiche/tipiche e e/o certificate</b>	<b>2.a</b>	Aziende condotte secondo i canoni dell'agricoltura biologica (ai sensi del reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08)	<b>15</b>
		<b>2.b</b>	Impresa con propria produzione viticola a DOP di almeno il 60% della propria produzione totale realizzata nell'ultima campagna	<b>15</b>
<b>3</b>	<b>Particolari situazioni aziendali</b>	<b>3.a</b>	Imprese situate nelle aree svantaggiate di montagna	<b>10</b>
		<b>3.b</b>	Aziende con vigneti situati in area di tutela ambientale	<b>5</b>

A parità di punteggio di due o più domande in graduatoria, ha priorità il richiedente (titolare/rappresentante legale) anagraficamente più giovane e

firmatario della domanda di aiuto. In caso di azienda non individuale l'età presa in considerazione è quella del legale rappresentante più giovane firmatario della domanda.

Tutti i requisiti che danno origine a punteggio devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e contestualmente devono essere dichiarati (fatta eccezione per il requisito delle aree svantaggiate).

Annualmente con decreto ministeriale sono assegnate alla Regione Lombardia le risorse da impegnare negli interventi nel settore vitivinicolo, definiti nel Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 C(2022) 8645 final.

L'Organismo Pagatore Regionale provvederà all'approvazione della graduatoria regionale dei beneficiari e alla redistribuzione delle eventuali economie di spesa, nel rispetto dei punteggi indicati dalle competenti strutture AFCP di Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio, ammettendo i beneficiari nel limite degli importi assegnati dalle competenti strutture AFCP di Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio.

#### **14. CONDIZIONALITÀ**

A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115, gli aiuti inerenti al settore vitivinicolo non sono soggetti a condizionalità rafforzata.

#### **15. PENALITÀ**

Si applicano le disposizioni previste all'articolo 11 del decreto ministeriale del 16 dicembre 2022 n. 0646643 e all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 e ss. mm. ii..

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, ai sensi del comma 8 dell'articolo 8 del decreto ministeriale 0646643/2022, nel caso sia stato richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura del 80%, a condizione che il beneficiario abbia depositato apposita fidejussione.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del decreto ministeriale 0646643/2022, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:

- a) **non supera il 20%**, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) **supera il 20%, ma è uguale o inferiore al 50%**, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotta del doppio della differenza;
- c) **supera il 50%**, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

In deroga a quanto disposto al precedente capoverso, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale,

laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario è riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata e, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

In caso di beneficiari che hanno ricevuto il pagamento anticipato, se:

a. la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, gli Organismi Pagatori procedono all'incameramento della fidejussione (110% del contributo anticipato) secondo le modalità stabilite all'articolo 24 del regolamento delegato 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione 2022/128 e applicano la penalità di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per 3 anni.

Analogo trattamento è riservato:

- ✓ nei casi di rinuncia, o di revoca al contributo concesso;
- ✓ nel caso di presentazione della domanda del pagamento del saldo finale oltre il quinto giorno dal termine stabilito per la sua presentazione;
- ✓ ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento del saldo finale;

b. hanno chiesto nella domanda di pagamento finale spese che non sono state riconosciute, si applica una penalità pari al 10% del contributo non riconosciuto in fase di saldo.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale, riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo alla predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.

I beneficiari che, non avendo ricevuto l'anticipo del contributo:

a. presentano domande di pagamento a saldo oltre i cinque giorni dalla scadenza;

b. non hanno presentato la domanda di pagamento a saldo;

c. hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo, o incorrono nella revoca,

vengono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un anno.

Qualora i termini di cui sopra cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno feriale successivo. I termini indicati di 1 o 3 anni di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, decorrono dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale.

Le penalità di esclusione dall'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale.

Le situazioni sanzionabili previste dal presente punto sono così schematizzate, come da allegato IV del decreto ministeriale 646643/2022:



<b><i>Fattispecie riscontrata</i></b>	<b><i>Da restituire o incamerare o erogare</i></b>	<b><i>Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti</i></b>
Scostamento <= al 20%	Aiuto erogato sulla base della superficie realizzata	<b>NO</b>
Scostamento > 20% e < del 50%	[Realizzato – (% Scostamento*2)]	<b>NO</b>
	Se erogato Anticipo: Acconto 80% - [Realizzato -(% Scostamento*2)]	
Scostamento >= al 50%	L'aiuto non viene erogato	<b>NO</b>
	Se erogato Anticipo: 100% dell'Anticipo ricevuto + 10%*	<b>3 anni</b>
Solo se erogato Anticipo: mancato riconoscimento delle spese richieste a contributo	100% dell'importo non riconosciuto + 10%*	<b>NO</b>
Domanda di pagamento a saldo (dopo aver erogato anticipo) non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza	100% dell'Anticipo ricevuto + 10%*	<b>3 anni</b>
Rinuncia (o revoca) presentata da beneficiari che hanno in precedenza ricevuto l'anticipo del contributo		
Domanda di pagamento a saldo (senza aver erogato l'anticipo), non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza, oppure	L'aiuto concesso non viene erogato	<b>1 anno</b>
Rinuncia (o revoca) presentata negli ultimi 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo (senza erogazione di anticipo)		
Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno)	<b>NO</b>

## **16. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE DEL PROCEDIMENTO**

Le procedure inerenti a:

- presentazione delle domande;
- controllo di ricevibilità;
- impegni del beneficiario;
- istruttoria delle domande;
- varianti e modifiche minori;
- controlli;

- penalità;
- liquidazione dell'aiuto;

sono riportate per quanto di competenza sul Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni di OPR Lombardia per l'intervento settoriale della "Ristrutturazione e riconversione vigneti" del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027.

**TAB 1 ATTIVITÀ AMMESSE E CODIFICA CORRISPONDENTE**

Riepilogo Tipologie	
descrizione	
A	<b>RICONVERSIONE VARIETALE DEL VIGNETO</b>
A1	RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO
	A1.a - ESTIRPAZIONE
	A1.b - REIMPIANTO
A2	RICONVERSIONE VARIETALE – REIMPIANTO con AUTORIZZAZIONI
A4	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO
B	<b>RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO</b>
B1	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO
	B1.a - ESTIRPAZIONE
	B1.b - REIMPIANTO
B2	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO con AUTORIZZAZIONI
B4	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO - REIMPIANTO ANTICIPATO

**TAB 2 ATTIVITÀ AMMESSE E CODIFICA CORRISPONDENTE per i vigneti eroici**

Riepilogo Tipologie	
descrizione	
A1	<b>RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO (eroico)</b>
	A1.a - ESTIRPAZIONE
	A1.b - REIMPIANTO (eroico)
B1	<b>RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO (eroico)</b>
	B1.a - ESTIRPAZIONE
	B1.b - REIMPIANTO (eroico)

**TAB 3 ATTIVITÀ AMMESSE E CODIFICA CORRISPONDENTE per i vigneti storici (stesso sito)**

Riepilogo Tipologie	
descrizione	
A1	<b>RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO (stesso sito)</b>
	A1.a - ESTIRPAZIONE
	A1.b - REIMPIANTO (stesso sito dell'estirpazione)
B1	<b>RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO (stesso sito)</b>
	B1.a - ESTIRPAZIONE
	B1.a - REIMPIANTO (stesso sito dell'estirpazione)

**TAB 4 ATTIVITÀ AMMESSE E CODIFICA CORRISPONDENTE per rimpianto per motivi fitosanitari**

Riepilogo Tipologie	
descrizione	

A2	<b>RICONVERSIONE VARIETALE – REIMPIANTO con AUTORIZZAZIONI</b>
B2	<b>RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO con AUTORIZZAZIONI</b>